

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Maria Silvia Bassoli
Andrea Berizzi
Augusto Tucci
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Assolari
Sipontina Lombardi

dell'Ufficio studi
consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Rientro di capitali esteri Il Fisco detta le regole

Richieste entro settembre per aderire alla voluntary disclosure
Così sanzioni ridotte e esclusioni dalla punibilità penale



La voluntary disclosure si rivolge a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate

MARCO CONTI

L'Agenzia delle entrate mette nero su bianco le prime istruzioni sulla collaborazione volontaria (voluntary disclosure) affrontata in questa sede a dicembre dopo l'approvazione al Senato della legge 186/2014. Le oltre 60 pagine della circolare 10/E dell'Agenzia fanno luce sulle disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, che hanno introdotto il reato di autoriciclaggio.

Possono ricorrere alla collaborazione volontaria internazionale le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. La voluntary disclosure può essere attivata anche dagli «estero residenti fittizi», i cittadini trasferiti in Paesi «blacklist», i soggetti «estero vestiti» (compresi i trust), i contribuenti che detengono attività all'estero senza es-

serne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere.

Le richieste di attivazione della voluntary devono essere presentate entro il 30 settembre 2015 esclusivamente per via telematica. Le Entrate invieranno una conferma dell'avvenuta ricezione contenente anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), indirizzo che il contribuente dovrà utilizzare per far pervenire al fisco, entro trenta giorni successivi alla presentazione della domanda (e comunque non oltre il 30 settembre 2015) la relativa documentazione integrata da una relazione contenente, per ciascuna annualità d'imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta. La relazione di accompagnamento dovrà contenere i dati relativi a: l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli e dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. In fase di contraddittorio il contribuente potrà chiarire ulteriormente quanto contenuto nella domanda di disclosure. Le somme dovute al fisco si potranno versare in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo. L'importante sarà versare tutte le somme dovute, perché in mancanza del pagamento anche di una sola rata la procedura non sarà perfezionata e le Entrate provvederanno ad inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento con conseguente atto di contestazione. L'adesione alla voluntary e il pagamento permetteranno di fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e di alcune esclusioni dalla punibilità penale. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 360

Messa in sicurezza del tetto: i benefici fiscali da chiedere

Sono proprietario di un piano e del solaio e di altre parti ad uso comune di una villetta a due piani. L'altro piano è ora di proprietà di mia figlia (mia donazione). Ho necessità di provvedere alla messa in sicurezza del tetto sovrastante solaio (non abitabile). Posso coinvolgere mia figlia nell'opera e nella detrazione fiscale relativa (e magari suo marito che usufruisce come tutti sia del tetto sia del solaio)?

— LETTERA FIRMATA

L'intervento è agevolabile quale intervento di ristrutturazione. L'intervento edilizio riguarda il tetto e quindi è di competenza di tutti coloro che sono comproprietari dell'immobile e pertanto possono fornire delle agevolazioni tutti coloro che abbiano un diritto reale o personale di godimento (Circolare Agenzia delle Entrate 18.09.2013 n. 29) del bene immobile. Quindi Lei e Sua figlia in quanto proprietari, Suo genero in quanto avente diritto personale quale coniuge convivente del proprietario. Ovviamente per ottenere il beneficio è necessario che i bonifici siano eseguiti dal soggetto che vuole ottenere la deduzione fiscale. Ricordo solo che la deduzione massima è di euro 96.000,00.

RISPOSTA N. 361

Ex avvocato Quando conviene la partita Iva

Sono un avvocato che percepisce da quasi due anni pensione di anzianità e vecchiaia. Non esplico più attività lavorativa ma sono ancora iscritto all'albo e titolare di partita Iva. Alcuni esperti dicono che devo mantenere l'iscrizione all'albo e la partita Iva per poter emettere fatture per pagamenti di parcelle arretrate che sto tentando di recuperare, ciò anche per versare il contributo alla Cassa. Commercialisti di Brescia mi dicono invece che non dovendo più versare nulla alla Cassa dal primo anno successivo al pensionamento (tranne il contributo maternità) posso cancellarmi dall'albo, chiudere la partita Iva e in caso di riscossione delle

parcelle emettere una ricevuta con ritenuta d'acconto da indicare nella denuncia dei redditi.

— LETTERA FIRMATA

Il problema da Lei posto è al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 24432 del 2014). Fino ad oggi i giudici di legittimità hanno precisato che, se non ha anticipato la fatturazione, rispetto alla riscossione dei crediti, dovrà tenere aperta la partita Iva fino alla riscossione dei crediti stessi. Concordo con i colleghi di Brescia relativamente ai versamenti alla Cassa come verificabile dal sito della Cassa Forense alla sezione Guida Previdenziale-Contributi.

RISPOSTA N. 362

Ristrutturazioni Agevolazioni anche ai familiari

Tra i beneficiari delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ci sono anche i familiari dei possessori degli immobili. Poiché vorrei ristrutturare un appartamento vuoto a me intestato, chiedo se mio figlio convivente può pagare le spese e quindi usufruire delle detrazioni di imposta, anche se non vi abita. Noi abitiamo in un altro appartamento.

— LETTERA FIRMATA

La risposta al quesito formulato dal lettore è positiva, infatti, a norma di legge, le detrazioni spettano anche al familiare convivente per i costi sostenuti da questi per la ristrutturazione di una qualsiasi abitazione in cui si esplica la convivenza. Sul punto è già intervenuta l'Amministrazione Finanziaria che ha formulato talune precisazioni al riguardo con la Risoluzione del 12/06/2002 n. 184 e la Circolare del 10/06/2004 n. 24/E. In particolare è stato chiarito che ai fini del beneficio fiscale non è necessario che l'immobile da ristrutturare sia quello adibito ad abitazione principale, essendo sufficiente che sia una qualsiasi abitazione a disposizione del nucleo familiare, pertanto anche una seconda o una terza casa. Condizione necessaria pertanto è unicamente quella che l'immobile oggetto di ristrutturazione mantenga la disposizione di abitazione a disposizione del nucleo familiare (nel quale possa appunto continuare ad esplicarsi la convivenza) anche in seguito ai lavori di ristrutturazione.

